



# Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA N. 65 DEL 28/05/2020

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

**OGGETTO:**

**MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PER IL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA. LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO COSIDDETTI "MINIMARKET ETNICI" - DIVIETO E LIMITAZIONI DI VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE PUBBLICHE.**

### Sindaco

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19".

**Visto** il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, con i quali sono state introdotte misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 sull'intero territorio nazionale.

**Visto** il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visto** il Decreto legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Viste** le ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30/04/2020, n. Z00041 del 16/05/2020, n. Z00042 del 19/05/2020.



# Città di Ladispoli

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**Considerato** che, a seguito della riapertura di tutte le attività commerciali e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande si sono verificati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni governative, dedite al consumo di bevande alcoliche e non, e sono stati ritrovati numerosi contenitori di bevande in vetro, metallo e plastica abbandonati su strade, piazze, arenili e parchi pubblici.

**Dato atto** che la rottura di bottiglie, bicchieri o di altri oggetti di vetro costituisce potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e contribuisce al degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.

**Rilevato** che gli oggetti di vetro, quando abbandonati lungo le pubbliche vie e sugli arenili pubblici, impongono di intervenire successivamente con attività volte alla loro rimozione da parte degli operatori ecologici, con ciò originando la conseguente necessità di prolungare i tempi del servizio al fine di recuperare e correttamente conferire i materiali vetrosi e dato atto che la rimozione deve essere fatta con le cautele volte a garantire la sicurezza del personale addetto.

## **Evidenziato**

che la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dalla normativa vigente, quali le ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di disciplinare "con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" in materia di sicurezza urbana.

che è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di della vita degli stessi.

## **Considerato**

che il consumo di bevande alcoliche è in significativo aumento, soprattutto tra gli adolescenti, e anche fra i maggiorenni la diffusione di comportamenti di consumo a rischio è divenuta critica.

che tale consumo spesso avviene, soprattutto nella popolazione giovanile, con nuove modalità capaci di procurare alterazioni e danni fisiologici in breve tempo (ad esempio tra i giovanissimi il c.d. binge drinking) comportando gravi conseguenze sia sul comportamento sociale, sia nell'ambito della sicurezza pubblica, sia nell'ambito sanitario.

che il fenomeno del consumo di alcolici da parte dei minorenni assume, in particolare durante il periodo estivo, una rilevanza tale da poter destare allarme sociale, come è stato evidenziato sulla stampa locale, in relazione alla facilità di acquisto da parte di minori presso gli esercizi di vicinato cosiddetti "minimarket etnici".

## **Considerato**



# Città di Ladispoli

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

che la maggior parte di tali esercizi commerciali, i quali destinano ai generi alcolici una parte significativa della loro superficie di vendita, sono collocati per lo più nelle vie a ridosso del lungomare e del centro della città e divengono di fatto “pubblici esercizi” in cui gli avventori, dopo aver acquistato birra o altre bevande, le consumano in gruppo all'esterno dell'esercizio medesimo o in sua prossimità, stazionandovi.

che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande alcoliche, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano.

che il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali attività è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e da comitati spontanei, che hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale situazioni di grave degrado, lamentando fenomeni di disturbo al loro riposo arrecato dagli avventori intenti a consumare all'esterno dell'esercizio commerciale le bevande appena acquistate.

che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata ed inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da un numero esagerato di esercizi attivi nelle zone più frequentate dai turisti in genere.

che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti.

**Ritenuto** pertanto che, per quanto riassunto nei punti precedenti, sia necessario intervenire urgentemente per prevenire situazioni che possano aumentare il rischio di contagio della popolazione al virus Covid-19 nonché situazioni di grave incuria e di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio urbano, introducendo le seguenti misure di contenimento:

-limitazione dell'orario di apertura degli esercizi di vicinato cosiddetti “minimarket etnici” tra le ore 7:00 e le ore 19:00, in modo che questi non costituiscano un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di fenomeni di degrado e allarme sociale in particolare attraverso la vendita di bevande alcoliche poi consumate sulla pubblica via, nelle immediate vicinanze dei negozi, con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti e delle comuni regole di vita civile, in particolare nelle ore serali e notturne.

-divieto, nell'intero territorio comunale, di vendere alcolici e bevande in contenitori di vetro da asporto dalle ore 21.00 alle ore 7:00.



# Città di Ladispoli

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

-divieto, nell'intero territorio comunale, di consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico dalle ore 21.00 alle ore 7:00, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.

## **Ritenuto altresì**

-di revocare l'ordinanza n. 54 del 07/05/2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il contrasto del degrado urbano e per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio comunale" con la quale si vietava il consumo di alcolici su tutto il territorio comunale per tutto l'arco della giornata.

-di confermare l'obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie all'interno del perimetro del mercato che si svolge il martedì e la domenica in Piazzale Onofri e nelle vie limitrofe, in quello che si svolge di domenica in località Marina di San Nicola e in tutte le circostanze similari.

**Evidenziato** che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge ;

**Richiamato** l'art. 50 c.5 del D.lgs 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del d.l. 20/2/2017, n. 14 che consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Richiamato** inoltre l'articolo 54 c.4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Rilevato**, pertanto, che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**Visto** il decreto legge 20 febbraio 2017 n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**ORDINA**



# Città di Ladispoli

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

A decorrere dal 29 maggio 2020 e fino al 13 settembre 2020, per le esigenze descritte in narrativa:

1) Tutti gli esercizi di vicinato cosiddetti “minimarket etnici”, ancorché muniti di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, sono tenuti a svolgere la propria attività commerciale in un orario ricompreso tra le ore 7:00 e le ore 19:00.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività, sia all'interno che all'esterno dei locali, e sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

2) Nell'intero territorio comunale dalle ore 21.00 alle ore 7:00 è vietato a chiunque, anche mediante apparecchi automatici, vendere alcolici e bevande in contenitori di vetro da asporto.

3) Dalle ore 21.00 alle ore 7:00 è vietato consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi ecc., con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.;

4) Durante tutto l'arco della giornata è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dell'area del mercato giornaliero, ricompresa tra via Ancona e via Odescalchi.

5) All'interno del perimetro del mercato che si svolge il martedì e la domenica in Piazzale Onofri e nelle vie limitrofe, in quello che si svolge di domenica in località Marina di San Nicola e in tutte le circostanze similari è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie.

## **RENDE NOTO**

Che con la presente ordinanza si revoca l'ordinanza n. 54 del 07/05/2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il contrasto del degrado urbano e per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio comunale”.

## **AVVERTE**

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00”.

Inoltre, per le attività commerciali:

-In caso di recidiva violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 giorni, a seconda della gravità della violazione commessa.

-In caso di ulteriore recidiva violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, dopo la sanzione accessoria della chiusura dell'attività, si applica, fermo restando la sanzione



# Città di Ladispoli

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

amministrativa, la sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- trasmessa:
  - al Prefetto di Roma;
  - alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
  - al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
  - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
  - alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
  - al Comando di Polizia Locale;
  - alla ASL RM4;
  - allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

## **I N F O R M A**

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
  
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 28 maggio 2020

Sindaco

**GRANDO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*